

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



*SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE*

*Circolare n. 312/2021*

## **Rilevazione statistica delle transazioni sul mercato monetario**

### **Istruzioni per gli intermediari segnalanti**

## ISTRUZIONI SEGNALETICHE PER LA RACCOLTA DATI MMSR

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	4
<b>Fonti di riferimento</b> .....	4
<b>1. Avvertenze generali</b> .....	6
<b>1.1. Le finalità della rilevazione sulle transazioni del mercato monetario (MMSR)</b> .....	6
<b>1.2. Il perimetro della segnalazione e i soggetti segnalanti</b> .....	7
<b>1.3. Frequenza e termini di invio</b> .....	8
<b>1.4. Modalità tecnico-operative per l'inoltro della segnalazione e qualità dei dati</b> .....	8
<b>1.5. Casi di fusioni, scissioni e riorganizzazioni</b> .....	10
<b>1.6. Modalità di comunicazioni tra la Banca d'Italia e gli intermediari</b> .....	10
<b>1.7. Le misure di <i>contingency</i> e i test di continuità settoriale</b> .....	11
<b>2. Struttura della segnalazione</b> .....	12
<b>3. I principali criteri di <i>compliance</i> ai requisiti segnaletici</b> .....	12
<b>Allegato 1</b> .....	14
<b>Allegato 2</b> .....	16

## Premessa

La presente Circolare fornisce le istruzioni segnaletiche per la raccolta statistica giornaliera sulle transazioni del mercato monetario da trasmettere alla Banca d'Italia. Si forniscono, inoltre, talune precisazioni sui criteri affinché il *comportamento segnaletico* delle banche che partecipano alla rilevazione sia conforme alle disposizioni della Banca Centrale Europea in materia di produzione delle statistiche del SEBC.

La Circolare si compone di tre capitoli e due allegati.

## Fonti di riferimento

Ai fini della presente Circolare rilevano:

- il Regolamento Banca Centrale Europea del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) e successive modifiche<sup>1</sup>;
- la Decisione della Banca Centrale Europea del 19 agosto 2010, relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2010/10);
- le *Reporting instructions for the electronic transmission of Money Market Statistical Reporting*<sup>2</sup>;
- il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) – articolo 51;
- il Decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 195 – articolo 11, “Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005”.
- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

---

<sup>1</sup> Regolamenti BCE/2015/30, BCE/2018/33, BCE/2019/29 e BCE/2020/58.

<sup>2</sup> [https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mmss/shared/files/MMSR-Reporting\\_instructions.pdf](https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mmss/shared/files/MMSR-Reporting_instructions.pdf)

## ISTRUZIONI SEGNALETICHE PER LA RACCOLTA DATI MMSR

## 1. Avvertenze generali

### 1.1. Le finalità della rilevazione sulle transazioni del mercato monetario (MMSR)

La rilevazione statistica giornaliera della BCE sulle transazioni in euro del mercato monetario denominata *Money Market Statistical Reporting* (d'ora in poi MMSR) è una raccolta di dati concernente le operazioni di mercato monetario; le informazioni sono trasmesse da un panel di banche dell'area dell'euro rappresentativo del mercato monetario.

La rilevazione riguarda le transazioni del mercato monetario che le banche segnalanti effettuano con determinate controparti (altre banche, altre istituzioni finanziarie monetarie, fondi pensione, compagnie di assicurazioni, amministrazioni pubbliche e imprese non finanziarie all'ingrosso<sup>3</sup>).

I dati sono raccolti dalla Banca d'Italia ai sensi:

- del Regolamento della Banca Centrale Europea del 26 novembre 2014 - BCE/2014/48 (d'ora in poi il Regolamento) e sue successive modifiche, per consentire la produzione di statistiche armonizzate, complete e dettagliate sul mercato monetario dell'area dell'euro; i dati raccolti dalla BCE sono anche utilizzati per il calcolo dello *Euro short-term rate*<sup>4</sup>. La normativa europea della rilevazione MMSR è completata da un insieme di istruzioni che specificano i requisiti tecnici e informativi necessari ad assolvere gli obblighi segnaletici stabiliti nel Regolamento;
- dell'art. 51 del TUB e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 195/2008 al fine di consentire alla Banca d'Italia di disporre di dati importanti per la vigilanza bancaria, la sorveglianza sui mercati e il monitoraggio del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, la stabilità finanziaria, la ricerca economica, la produzione statistica (inclusa la Bilancia dei Pagamenti) e la trasmissione di alcune informazioni ad altre istituzioni, nazionali e internazionali.

---

<sup>3</sup> Si fa riferimento alla definizione presente in "Basilea 3".

<sup>4</sup> Cfr. Considerando n.5 del Regolamento (UE) 2019/113 della Banca Centrale Europea del 7 dicembre 2018 che modifica il Regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2018/33).

## 1.2. Il perimetro della segnalazione e i soggetti segnalanti

Per ciascuno dei quattro segmenti del mercato monetario – *Secured, Unsecured, Foreign Exchange Swaps e Overnight Index Swaps (OIS)* – vi è uno specifico *framework* segnaletico che prevede la produzione di un file di dati in formato XML. I segnalanti inviano i file di dati alla Banca d'Italia (cfr. par. 1.4), che a sua volta inoltra le segnalazioni alla BCE.

L'elenco dei soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni è costituito da un panel di intermediari bancari residenti in Italia e risponde a un criterio di rappresentatività del totale delle attività di bilancio delle IFM dell'area dell'euro<sup>5</sup>; il panel può essere rivisto periodicamente. La Banca d'Italia può anche estendere l'obbligo di segnalazione a ulteriori banche che non sono già state individuate come "segnalanti" dalla BCE (i cosiddetti "*additional reporting agents*")<sup>6</sup>.

Ai nuovi segnalanti viene concesso un periodo per le attività preparatorie, generalmente quantificato in almeno 12 mesi. La decisione di raccogliere le informazioni sulle statistiche del mercato monetario viene notificata per iscritto all'intermediario. Al riguardo si precisa che su richiesta della BCE, le informazioni raccolte dai segnalanti aggiuntivi a livello nazionale possono essere condivise secondo modalità analoghe a quelle previste per gli intermediari individuati dalla BCE.

A tutti i segnalanti i cui dati sono inoltrati dalla Banca d'Italia alla BCE, è offerta la possibilità di accedere alla piattaforma di raccolta dati della BCE definita *MMSR Transactional Module*. L'accesso permette di consultare le proprie transazioni trasmesse alla Banca d'Italia e inoltrate da questa alla BCE. L'accesso avviene tramite credenziali fornite agli addetti indicati dal segnalante secondo le istruzioni definite nell'Allegato 1.

---

<sup>5</sup> La lista dei segnalanti è consultabile sul sito della BCE:

[https://www.ecb.europa.eu/stats/financial\\_markets\\_and\\_interest\\_rates/money\\_market/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/money_market/html/index.en.html).

<sup>6</sup> Cfr. l'Articolo 2(6) del Regolamento (UE) n. 1033/2014 e successive modifiche.



### 1.3. Frequenza e termini di invio

Le segnalazioni MMSR sono giornaliere e devono pervenire alla Banca d'Italia tra le ore 18:00 CET<sup>7</sup> del giorno dell'operazione e le ore 06:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla data dell'operazione<sup>8</sup>. Qualora il termine di invio coincida con un giorno di chiusura TARGET2, il termine di invio viene prorogato al successivo giorno di operatività di TARGET2.

### 1.4. Modalità tecnico-operative per l'inoltro della segnalazione e qualità dei dati

Per la trasmissione dei messaggi e per la ricezione delle relative comunicazioni gli intermediari si avvalgono della rete *internet*. I criteri generali e le modalità tecniche di trasmissione sono disponibili sul sito della Banca d'Italia nella pagina dedicata e raggiungibile al seguente link<sup>9</sup>:

<https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni-transazioni/index.html>

Per ogni segmento di mercato è stata definita una specifica survey, secondo lo schema seguente:

<b>Segmento di mercato</b>	<b>Denominazione survey</b>
<i>Secured</i>	MMSE
<i>Unsecured</i>	MMNS
<i>Foreign Exchange Swaps</i>	MMFX
<i>Overnight Index Swaps (OIS)</i>	MMOS

Con riferimento alle segnalazioni del segmento non garantito (*unsecured*) è prevista una modalità di invio alternativa in caso di indisponibilità del canale di invio principale (cfr. infra).

Sul sito della BCE sono disponibili alcuni documenti di supporto alla predisposizione della segnalazione MMSR, tra cui le istruzioni segnaletiche, la lista dei controlli armonizzati e gli schemi XML<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Orario del Centro Europa (*Central European Time*). Nel periodo estivo si adotta l'ora legale (*Central European Summer Time*).

<sup>8</sup> Il calendario TARGET2 è consultabile sul sito della BCE al seguente link:  
<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/calendar/html/index.en.html>.

<sup>9</sup> Cfr. il Manuale MMSR disponibile nella stessa pagina.

<sup>10</sup> [https://www.ecb.europa.eu/stats/financial\\_markets\\_and\\_interest\\_rates/money\\_market/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/money_market/html/index.en.html)

## ISTRUZIONI SEGNALETICHE PER LA RACCOLTA DATI MMSR

Le informazioni sulle transazioni trasmesse alla Banca d'Italia possono riferirsi rispettivamente a:

- NEW TRANSACTIONS (NEWT): nuove transazioni;
- AMENDMENTS (AMND): correzioni di valori errati nei record riferiti ad una transazione trasmessa in precedenza e rilevati autonomamente dal segnalante; tali correzioni non originano, quindi, dai rilievi ricevuti dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea;
- CORRECTIONS (CORR): correzioni di valori errati nei record riferiti ad una transazione trasmessa in precedenza e rilevati dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea;
- CANCELLATIONS (CANC): transazioni che devono essere cancellate.

Le informazioni sulle transazioni devono essere inviate con flussi distinti per ciascuna data contabile di riferimento. Circa le tipologie di file da inviare, si specifica che il primo invio di dati sulle transazioni riferito a una determinata data contabile deve avvenire tramite l'invio di un file di tipo "SEND" e può contenere solo nuove transazioni (NEWT). In caso di assenza di transazioni da segnalare deve essere inviato un file di tipo "NOTX". Tutti i flussi successivi al primo devono essere inviati tramite un file di tipo "ADJUSTMENT" (ADJS) e possono contenere nuove transazioni (NEWT), correzioni (AMND o CORR) e cancellazioni (CANC).

Le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere errori ripetuti e strutturali. Eventuali errori o carenze informative identificati dopo l'invio devono essere evidenziati e spiegati alla Banca d'Italia e corretti al più presto. Ogni messaggio trasmesso dagli intermediari è sottoposto a controllo dalla Banca d'Italia e nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione automatica di rilievo; qualora si tratti effettivamente di una segnalazione errata, l'intermediario deve inoltrare le rettifiche nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 10 giorni lavorativi<sup>11</sup>.

Periodicamente vengono condotti dei controlli "incrociati", detti esercizi di *micro-pairing* e *micro-matching*, eseguiti centralmente dalla Banca Centrale Europea con la collaborazione delle Banche Centrali Nazionali, che consistono nella verifica di coerenza degli attributi della singola transazione attraverso il confronto incrociato con i dati segnalati da entrambe le controparti della transazione, ove disponibili.

---

<sup>11</sup> L'invio di nuove transazioni, modifiche, correzioni e cancellazioni di transazioni con data di riferimento precedente i 90 giorni è inibito. Qualora un segnalante debba procedere all'invio di tali informazioni è tenuto a richiedere preventivamente alla Banca d'Italia l'autorizzazione a procedere. In assenza di richiesta, le informazioni non saranno accettate dalla piattaforma di raccolta.

Qualora a seguito delle suddette verifiche risulti che le modalità di produzione delle segnalazioni non corrispondono a quanto richiesto dalle istruzioni segnaletiche, è previsto che il segnalante definisca un piano di azione (*action plan*) nel quale deve essere identificato l'errore e si devono stabilire i tempi e le azioni necessarie al fine di correggere l'anomalia riscontrata.

### **1.5. Casi di fusioni, scissioni e riorganizzazioni**

In caso di operazioni di fusione, scissione, scorporo o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, l'ente segnalante interessato informa la Banca d'Italia con un ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, relativamente alle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica.

### **1.6. Modalità di comunicazioni tra la Banca d'Italia e gli intermediari**

Lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e l'ente segnalante avviene attraverso la casella funzionale dedicata [segnalazioni\\_mmsr@bancaditalia.it](mailto:segnalazioni_mmsr@bancaditalia.it), che rappresenta l'unico punto di contatto per i processi MMSR, oltre al riferimento telefonico unico del team della Banca d'Italia (+39 06 4792 6628).

Gli enti segnalanti sono tenuti a fornire un riscontro tempestivo alle richieste trasmesse dalla Banca d'Italia relative all'accuratezza dei dati segnalati. In base alle tipologie di verifica saranno forniti specifici dettagli sulle modalità operative da utilizzare e i termini entro cui far pervenire una risposta. A tal fine si sottolinea l'obbligo di rispettare i termini stabiliti di volta in volta dalla BCE o dalla Banca d'Italia per l'invio delle segnalazioni, delle revisioni e delle risposte ai rilievi comunicati. In considerazione di quanto sopra i segnalanti sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – una comunicazione via pec, redatta secondo il fac-simile di cui all'Allegato 2, sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la lista dei contatti dei referenti per le segnalazioni<sup>12</sup>, che deve essere prontamente aggiornata in caso di variazioni. È possibile distinguere i referenti in base all'area di business di appartenenza (ad esempio, funzione IT, front-office, segnalazioni) e/o in base al segmento di mercato (ad esempio *Unsecured*). Nell'individuare i

---

<sup>12</sup> Per maggiori dettagli sul trattamento delle informazioni, si fa rinvio all'informativa sulla protezione dei dati personali presente sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/index.html>

referenti gli enti segnalanti devono tener conto che possono essere tenuti a fornire dettagli in merito ad alcuni controlli di plausibilità a partire dalle ore 07:00 CET, con priorità assegnata alle transazioni overnight non garantite.

Gli enti segnalanti che presentano una operatività sul segmento *Unsecured* devono inoltre dotarsi di un numero di telefono unico che deve essere presidiato nella fascia oraria in cui si svolge tale attività.

Relativamente al segmento *Unsecured*, in caso di malfunzionamenti o indisponibilità della posta elettronica, al fine di rispettare i tempi di risposta è stato previsto un canale alternativo (cosiddetta “procedura di *contingency*”) per lo scambio delle informazioni (cfr. infra).

### **1.7. Le misure di *contingency* e i test di continuità settoriale**

In considerazione della necessità della Banca d’Italia di ricevere tempestivamente dai segnalanti sia le segnalazioni sia le informazioni qualitative sulle transazioni per il segmento *Unsecured* (survey MMNS), sono stati previsti alcuni canali di comunicazione alternativi.

In casi di impossibilità a trasmettere il file dati ovvero il NOTX secondo le modalità tecnico-operative previste<sup>13</sup>, si richiede ai segnalanti di inviare esclusivamente il file relativo al citato segmento *Unsecured* (survey MMNS) alla mail dedicata [contingency\\_mmsr@bancaditalia.it](mailto:contingency_mmsr@bancaditalia.it) sulla base delle istruzioni contenute nel Manuale MMSR (cfr. la nota 9).

L’attivazione della misura di *contingency* non esonera i segnalanti dall’obbligo di inviare i dati non appena è stato ripristinato il normale funzionamento del canale ordinario; successivamente riceveranno l’esito dei controlli automatici.

Con riferimento invece a tutti i segmenti segnaletici, nei casi di indisponibilità dello strumento di posta elettronica, le comunicazioni tra segnalanti e Banca d’Italia avverranno telefonicamente tramite chiamate al numero unico indicato in precedenza. Inoltre, per lo scambio di file legati all’attività di verifica della qualità delle segnalazioni, in alternativa all’invio tramite e-mail il segnalante dovrà provvedere alla condivisione dei file accedendo a un servizio *cloud* gestito da Banca d’Italia<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Si intende il fallimento ripetuto di tentativo di invio delle segnalazioni MMSR alla piattaforma locale, sia che il problema dipenda da una indisponibilità della piattaforma di raccolta, sia che discenda da difficoltà di connessione o trasmissione del segnalante.

<sup>14</sup> Al servizio si può accedere tramite il seguente indirizzo web: <https://mydrive.bancaditalia.it/>.

Periodicamente la Banca d'Italia può richiedere alle banche di partecipare ai test di continuità operativa al fine di verificare il corretto funzionamento delle procedure di *contingency* previste. La partecipazione a questi test e la modalità di svolgimento saranno di volta in volta comunicate dalla struttura competente.

## **2. Struttura della segnalazione**

Le informazioni sulle transazioni per ciascuno dei quattro segmenti del mercato devono essere prodotte secondo lo schema di segnalazione riportato rispettivamente negli allegati I, II, III del Regolamento, a cui si rimanda.

## **3. I principali criteri di *compliance* ai requisiti segnaletici**

La responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni da inviare alla Banca d'Italia e, quindi, all'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni è dei legali rappresentanti; più in dettaglio in ordine alla qualità dei dati, è previsto il coinvolgimento del responsabile dell'ufficio che si occupa delle segnalazioni e/o del tesoriere. Gli enti segnalanti sono soggetti al "quadro di inosservanza statistica" dell'Eurosistema<sup>15</sup> e sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi su tempestività, accuratezza e conformità concettuale dei dati definiti nell'Allegato IV del Regolamento.

Secondo quanto previsto dall'Art. 7 del Regolamento 2533/98 e ai sensi della Decisione della Banca Centrale Europea del 19 agosto 2010 relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2010/10), la BCE si riserva la possibilità di irrogare delle sanzioni ai soggetti dichiaranti sottoposti agli obblighi di segnalazione e residenti in uno Stato membro partecipante qualora essi non adempiano agli obblighi segnaletici previsti dalla normativa.

Nell'ambito delle verifiche sull'accuratezza del comportamento segnaletico delle banche segnalanti e sulla qualità dei dati, una particolare attenzione deve essere quindi prestata alla tempestività e alla completezza delle transazioni rispetto ai termini di inoltro; in particolare, tutte le operazioni condotte

---

<sup>15</sup> Il "quadro di inosservanza statistica" dell'Eurosistema include il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca Centrale Europea (BCE/1999/4) e la Decisione BCE/2010/10 della Banca Centrale Europea.

## ISTRUZIONI SEGNALETICHE PER LA RACCOLTA DATI MMSR

nel giorno T di apertura del mercato TARGET2 devono essere segnalate entro il giorno T+1 di apertura del mercato TARGET2. Eventuali nuove transazioni (NEWT) inviate successivamente al tempo T+1 sono considerate tardive. Inoltre il segnalante è tenuto a fornire informazioni complete e tempestive rispetto a richieste di approfondimento sui dati trasmessi.

## Allegato 1

### L'accesso alla piattaforma di raccolta dati per MMSR gestita dalla BCE

La BCE offre la possibilità agli enti segnalanti per MMSR e i cui dati sono inviati alla BCE di accedere alla piattaforma di raccolta dati definita *MMSR Transactional Module*<sup>16</sup> (d'ora in avanti MMSR TM). L'accesso permette di consultare le proprie transazioni trasmesse alla Banca d'Italia e inoltrate da questa alla BCE. L'accesso avviene tramite credenziali fornite agli addetti indicati dal segnalante.

La struttura competente che riceve e valuta le richieste di accesso al MMSR TM è la Divisione Segnalazioni Creditizie e Finanziarie del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche della Banca d'Italia.

Si forniscono di seguito le istruzioni per richiedere le credenziali:

- i referenti dell'ente segnalante, con una comunicazione singola o cumulativa, sono tenuti a inviare le istanze di accesso alla casella [segnalazioni\\_mmsr@bancaditalia.it](mailto:segnalazioni_mmsr@bancaditalia.it) contenente l'indicazione di un indirizzo e-mail e di un contatto telefonico del soggetto da autorizzare;
- dopo aver verificato la richiesta, la Banca d'Italia provvede a creare un'utenza IAM<sup>17</sup> personale e a consegnare le credenziali (username e password) al referente esterno;
- successivamente alla ricezione delle credenziali, per ciascuna utenza deve essere compilato e trasmesso via pec alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche il documento “*Terms and conditions (non ESCB / non SSM users)*”<sup>18</sup> opportunamente firmato dal richiedente l'accesso ai dati insieme a una copia del proprio documento di identità in corso di validità<sup>19</sup>;
- a seguito dell'invio della documentazione e dell'identificazione del soggetto richiedente la Banca d'Italia procede al rilascio del certificato utile all'accesso al MMSR TM.

---

<sup>16</sup> L'applicazione MMSR TM è accessibile dal sito: <https://mmsr.escb.eu/MMSR-etp-gui/#/>

<sup>17</sup> IAM è un servizio condiviso del SEBC utilizzato per l'autenticazione e la gestione delle autorizzazioni per l'applicazione MMSR TM al quale si può accedere dal sito: <https://iam-idm.escb.eu/>

<sup>18</sup> Il file è scaricabile dalla sezione “*Certificate Management*” del sito <https://pki.escb.eu/>.

<sup>19</sup> La Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma) è contitolare del trattamento dei dati con la BCE e con le altre banche centrali dell'Eurosistema. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti addetti al compimento di operazioni sui dati – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le finalità istituzionali.

## ISTRUZIONI SEGNALETICHE PER LA RACCOLTA DATI MMSR

Per l'accesso al MMSR TM il soggetto identificato deve inoltre provvedere a ottenere il certificato ESCB-PKI che può scaricare direttamente accedendo all'applicazione <https://pki.escb.eu/> con le credenziali fornite.

Se il segnalante vuole revocare l'autorizzazione a un soggetto precedentemente autorizzato oppure in caso di variazioni nei dati personali di un soggetto, lo deve comunicare prontamente alla casella [segnalazioni\\_mmsr@bancaditalia.it](mailto:segnalazioni_mmsr@bancaditalia.it). Periodicamente l'ente segnalante viene interessato per verificare e confermare la validità della lista delle persone autorizzate.



## Allegato 2

### Modulo per l'invio dei nominativi dei referenti della segnalazione MMSR

- I sottoscritti \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentanti legali della banca \_\_\_\_\_ comunicano nella tabella in calce i nominativi dei referenti della segnalazione *Money Market Statistical Reporting* (MMSR) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 312 della Banca d'Italia.

Area funzionale	Nome e cognome del referente	Indirizzo mail del referente	Numero telefonico referente

Inoltre, comunicano la casella funzionale e il numero telefonico unico dedicato alle richieste di approfondimento sui dati MMSR e presidiato nella fascia oraria in cui si concentrano le attività di DQM giornaliera:

- Casella/e funzionale/i: \_\_\_\_\_
- Numero unico: \_\_\_\_\_